

ADEMPIMENTI

Vending machine: invio non dovuto in assenza di corrispettivo

di Alessandro Bonuzzi

Con la [risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 3](#) pubblicata in data **24 gennaio 2019**, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni con riferimento all'obbligo di inviare i **corrispettivi** delle operazioni effettuate tramite **vending machine**.

Preliminarmente, al riguardo, si deve ricordare che:

- l'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#) ha introdotto l'obbligo “*per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici*”, di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei relativi corrispettivi giornalieri;
- successivamente, il Direttore dell'Agenzia delle entrate, rispettivamente il 30 giugno 2016 (**protocollo n. 102807**) ed il 30 marzo 2017 (**protocollo n. 61936**), ha emanato due distinti **provvedimenti**:
 1. fornendo la **definizione** di distributore automatico;
 2. stabilendo il **necessario presupposto** della previsione normativa, vale a dire che la cessione/prestazione eseguita dia luogo ad un corrispettivo, rilevante ai fini Iva, imputabile in capo al soggetto che la effettua;
 3. prevedendo l'**esclusione** dagli obblighi di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi per gli apparecchi che fungono da **mero strumento di pagamento** di un bene/servizio che sarà reso in altro modo o tempo, fornendone solo l'attestazione/quantificazione (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali);
 4. fissando la **decorrenza** degli obblighi di memorizzazione e invio (1° aprile 2017, per i distributori automatici dotati di una “porta di comunicazione”, e 1° gennaio 2018, per gli apparecchi privi di tale porta);
 5. individuando le **informazioni** da memorizzare e trasmettere telematicamente con relative modalità.

L'istanza di consulenza giuridica, che sta alla base della **risposta n. 3** in commento, poi fornita dall'Agenzia, è stata presentata da un'**Associazione** che desiderava conoscere, tra le altre cose:

1. “*se il gestore di un” distributore automatico “il cui utilizzo da parte dell’utente è rimesso al rilascio di una apposita card su cui non è caricato alcun tipo di importo, ma che costituisce, semplicemente, il “titolo” per fruire dell’impianto, seppur contingentato in termini di quantità e/o tempo, sia soggetto agli obblighi di legge inerenti la trasmissione telematica dei corrispettivi”*;

2. “come debba **eventualmente** adempiere alla normativa di cui all’articolo 2, D.Lgs. 127/2015, ... il gestore di una” **vending machine** “**non dotata di gettoniera**, il quale affidi la vendita e l’eventuale ricarica delle card/chiavette a **esercizi commerciali** presenti sul territorio ove è installato l’impianto, talché i dati su quanto effettivamente erogato siano reperibili nell’impianto, mentre i dati sul potenzialmente erogabile risiedano presso altro esercente”;
3. “se una P.A. o un soggetto economico privato che gestisce una vending machine che eroghi **esclusivamente a titolo gratuito** siano soggetti alla normativa di cui all’articolo 2 del D.Lgs 127/2015 ed alle successive incombenze imposte dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”.

Già la “**soluzione prospettata**” dal contribuente andava nel senso di **escludere** siffatte ipotesi dall’obbligo comunicativo. In particolare, a parere dell’istante:

- i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2) **non rientrano tra gli obblighi comunicativi** previsti dal **Lgs. 127/2015** laddove la vendita avvenga presso un esercente che, all’atto dell’acquisto della *card* o della sua ricarica, rilasci idonea certificazione fiscale all’utilizzatore della *vending machine*. In tali ipotesi, peraltro, **non vi sarebbe nemmeno necessità di censimento** del sistema *master*;
- in caso di **erogazione a titolo gratuito, mancando il corrispettivo** e la presenza nel distributore automatico di un “sistema di pagamento” e di un “sistema master” di registrazione dei dati concernenti lo stesso, **non si è in presenza di una vending machine** e dunque non si ricade nella fattispecie prevista all’[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#).

L’Agenzia nel suo parere ha **avvallato** la soluzione dell’associazione, affermando che, allorquando l’**erogazione** dei beni o dei servizi attraverso il distributore avvenga in **assenza di corrispettivo**, seppur mediante l’utilizzo di un **titolo/strumento che abiliti al prelievo** (ad esempio una chiavetta/*card* rilasciata gratuitamente, sulla quale non è caricato denaro), essa è **esclusa dagli obblighi di memorizzazione e invio** di cui all’[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015](#), nonché da quelli di **accreditamento e censimento**.

Tuttavia, ha altresì precisato l’Agenzia, gli obblighi **permangono** qualora vi sia un corrispettivo. E ciò accade, ad esempio, qualora il **titolo/strumento** (*card*/chiavetta o altro) consenta l’acquisto di beni e/o servizi soggetti ad **aliquote Iva diverse**, assumendo la natura di **buono multiuso**.

Siccome in tali ipotesi il **momento impositivo** coincide con la cessione del bene o con il pagamento del singolo servizio usufruito, l’erogazione determina non solo l’insorgenza degli obblighi di **documentazione**, ma anche di quelli di **memorizzazione e trasmissione** dei dati ai sensi dell’[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#).

Seminario di specializzazione

LE NUOVE REGOLE IVA SUI VOUCHER

[Scopri le sedi in programmazione >](#)